

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 60 del 17.12.2020

Oggetto: Trasferimento ai Comuni di Sarnonico e Malosco quota parte avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2018. Impegno della relativa spesa.

LA GIUNTA dell'UNIONE dei Comuni dell'Alta Anaunia

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 30.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1 luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia".

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Viste la nota del Comune di Sarnonico prot. N. 2805 del 10 settembre 2019 e la nota del Comune di Malosco prot. N. 2541 del 25 ottobre 2019 riguardanti la richiesta di trasferimento di quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2018.

Richiamate le linee guida per l'effettuazione delle operazioni di recesso dall'Unione dei Comuni di Sarnonico e Malosco, predisposte dal Consorzio comuni Trentini.

Posto che le percentuali di contribuzione stabilite nel 2013 all'atto di costituzione dell'Unione per ciascun Comune partecipante, sono:

COMUNE	ROMENO	CAVARENO	SARNONICO	MALOSCO	RONZONE	TOTALE
% RIPARTO	27,45%	23,31%	21,23%	13,53%	14,48%	100%

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 10 del 30 luglio 2019, è stato approvato il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 e che l'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2018 è pari a € 226.932,28.

Ritenuto opportuno riconoscere ai Comuni di Sarnonico e Malosco parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante al 31.12.2018 e determinato in proporzione alla percentuale di compartecipazione alla spesa dell'Unione.

Rilevato che a seguito del predetto riparto le somme dovute ai Comuni di Sarnonico e di Malosco ammontano rispettivamente a € 48.177,72 e € 30.703,94.

Precisato inoltre che l'Unione nel corso degli anni 2019 e 2020, ha sostenuto spese per gli esercizi pregressi, le quali devono essere suddivise tra i comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco per un importo complessivo pari a € 48.431,17.

Ritenuto pertanto che l'importo dovuto ai Comuni di Sarnonico e di Malosco al netto delle spese pregresse viene rideterminato per il Comune di Sarnonico in € 37.895,78 e per il Comune di Malosco in € 24.151,20.

Rilevato che a tal proposito, con la deliberazione consiliare n. 8 del 7 settembre 2020 è stato inserito al capitolo 505 Missione 1 Programma 11 Piano finanziario 1.04.01.02.003 del bilancio di previsione in corso lo stanziamento adeguato.

Visto il Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Alta Anaunia, approvato dal Consiglio in data 07.10.2015 con deliberazione n. 10, divenuto esecutivo il 23.10.2015.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia .

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 62.046,98 a titolo di riparto avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2018 nel seguente modo:
 - COMUNE DI SARNONICO € 37.895,78
 - COMUNE DI MALOSCO € 24.151,20
2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo 505 del bilancio di previsione Missione 1 Programma 11 Piano finanziario 1.04.01.02.003 del bilancio di previsione in corso;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L in considerazione della necessità di rendere operativo in tempi brevi il provvedimento in argomento;
4. di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.